

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

SETTORE LEGISLATIVO

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

**Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell' autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".**

**D.ssa A. Tartaglia
Dr N.E. Troilo**

Roma, 4 – 5 dicembre 1997

INDICE

RELAZIONE	Pag.	1
RACCOLTA NORMATIVA STATALE	Pag.	23
l. 25 agosto 1997, n. 249	Pag.	25
l. 23 ottobre 1996, n. 545	Pag.	48
l. 14 novembre 1995, n. 481	Pag.	65
l. 6 agosto 1990, n. 223	Pag.	75
l. 10 ottobre 1990, n. 287	Pag.	105
l. 14 aprile 1975, n. 103	Pag.	117
RACCOLTA NORMATIVA REGIONALE	Pag.	137
Abruzzo	Pag.	139
Basilicata	Pag.	145
Calabria	Pag.	151
Campania	Pag.	155
Emilia Romagna	Pag.	161
Lazio	Pag.	169
Liguria	Pag.	175
Lombardia	Pag.	183
Marche	Pag.	189
Molise	Pag.	197
Piemonte	Pag.	205
Puglia	Pag.	211
Toscana	Pag.	217
Umbria	Pag.	223
Veneto	Pag.	227
PROSPETTO RELATIVO ALLE COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL'AUTORITÀ	Pag.	231

legge 31 luglio 1997, n.249,

recante:

<<istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo>>:

profili di interesse regionale.

1. I Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nella disciplina regionale vigente ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

L'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 che abroga, prevede l'istituzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi presso ogni Regione, riproducendo in parte le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che, di conseguenza, viene abrogato.

La previsione normativa può suscitare qualche legittima perplessità in quanto non solo individua nel Consiglio regionale l'organo deputato ad eleggere i componenti dello stesso, ma anche perché ne disciplina nel dettaglio le modalità.

I comitati così istituiti sono definiti dalla legge 223/1990 "organi di consulenza delle Regioni in materia radiotelevisiva" ed il relativo funzionamento è demandato alle Regioni.

Queste hanno provveduto quasi tutte con legge; singolare risultano le situazioni delle Regioni Molise, Piemonte ed Emilia Romagna. Nella prima opera tuttora il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo così come previsto dall'articolo 5 della l. 103/1975, il cui funzionamento è rimesso interamente ad un proprio regolamento interno approvato dal Consiglio regionale con la delibera del 21 marzo 1978, n. 108. Le altre invece, ridisciplinando di recente l'intera materia, hanno potuto solo in parte recepire i nuovi orientamenti, dato che il relativo intervento legislativo è antecedente l'entrata in vigore della 249/1997.

Tutte le leggi regionali hanno previsto un regolamento interno per la disciplina dell'organizzazione dei Comitati; fanno eccezione le Regioni Basilicata, Calabria e Toscana che hanno provveduto direttamente con legge, di conseguenza questa ultima appare più analitica e dettagliata.

Il numero dei componenti è in media di 9, oscillando tra 7 (Regione Lazio) e 12 (Regione Liguria).

La maggior parte dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi operano nell'ambito del Consiglio regionale utilizzando il più delle volte strutture proprie, altre volte personale e mezzi messi a disposizione dal Consiglio stesso.

L'articolo 7, comma 5 della legge 223/1990 attribuisce al Ministro delle Poste (oggi Ministro delle Comunicazioni) ed al Garante la facoltà di avvalersi dei Comitati regionali per lo svolgimento delle loro funzioni. Tra queste rientrano, tra le altre, sia la

tenuta del registro delle imprese radiotelevisive, sia la rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private attribuite al Garante dall'articolo 6, comma 10 rispettivamente lettera a) e lettera e).

Quasi tutte le Regioni hanno dato attuazione all'articolo 7 della legge 223/1990 prevedendo la tenuta del registro delle imprese radiotelevisive operanti nell'ambito locale e la rilevazione degli indici di ascolto.

Gli aspetti più rilevanti delle diverse discipline regionali sono indicati nella tavola sinottica, di seguito riportata, alla quale si rinvia.

Tavola sinottica di raffronto
delle
diverse discipline regionali

	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA	LAZIO	LIGURIA
LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA	l. r. 14 marzo 1991, n. 13	l. r. 5 luglio 1991, n. 11	L. r. 28 marzo 1994, n. 12	l. r. 6 novembre 1991, n. 19	l. r. 24 dicembre 1996, n. 52	l. r. 13 dicembre 1993, n. 70	l. r. 8 aprile 1991, n. 4
NUMERO COMPONENTI	9	11	11	11	9	7	12
DURATA	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale				
RIELEGGIBILITÀ	Si	1 sola volta	1 sola volta	Si	Si	Si	Si
ORGANIZZAZIONE INTERNA	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Disciplinata in parte dalla legge	Disciplinata in parte dalla legge	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato
ELEZIONE ORGANI	Presidente e Vicepresidenti dal Comitato.	Presidente e Vicepresidenti dal Cons. reg.	Presidente e Vicepresidenti dal Cons. reg.	Presidente e Vicepresidenti dal Comitato.	Presidente dal Cons. regionale Vicepresidenti dal Com.	Presidente dal Cons. regionale Vicepresidenti dal Com.	Presidente e 2 Vicepresidenti dal Comitato.
DIPENDENZA	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Giunta regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale
STRUTTURA	Ufficio	mezzi strutture e personale regionale	mezzi strutture e personale regionale	Ufficio	mezzi strutture e personale regionale	Ufficio	mezzi strutture e personale regionale
TENUTA DEL REGISTRO E RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE INDICI DI ASCOLTO	previste	previste	previste	non previste	Rinvio generico alle attività di cui all'art. 7, comma 5 l. 223/1990	previste	non previste
RELAZIONE ANNUALE	Al Consiglio regionale	Al Consiglio regionale	Al Consiglio ed alla Giunta regionale	Al Consiglio regionale	All'UdP del Consiglio ed alla Giunta regionale	Al Consiglio ed alla Giunta regionale	Al Presidente del Consiglio regionale

LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
l. r. 15 febbraio 1992, n. 5	l. r. 3 ottobre 1991, n. 32	l. r. 2.9.1977 n. 27 e deliberaz. Cons. 21.03.1978, n. 108	l. r. 2 gennaio 1997, n. 1	l. r. 28 dicembre 1993, n. 29	l. r. 2 dicembre 1991, n. 57	l. r. 29 aprile 1991, n. 10	l. r. 26 luglio 1991, n. 18
9	9	9	9	11	9	9	9
come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale	Come il Consiglio regionale
Si	Si	Si	Si	1 sola volta	1 sola volta	Si	Si
Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Disciplinata in parte dalla legge	Regolamento adottato dallo stesso Comitato	Regolamento adottato dallo stesso Comitato
Presidente e Vicepresidente dal Comitato.	Presidente e 2 Vicepresidenti dal Comitato.	Presidente e Vicepresiden- te dal Comitato.	Presidente (non rieleggibile), il Vicepresiden- te dal Com.	Presidente e 2 Vicepresi- denti dal Comitato.	Presidente e Vicepresiden- te dal Comitato.	Presidente e 2 Vicepresi- denti dal Comitato.	Presidente e Vicepresiden- te dal Comitato.
Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	Consiglio regionale	
Ufficio	Ufficio	mezzi strutture e personale regionale	mezzi strutture e personale regionale	mezzi strutture e personale regionale	Ufficio	Ufficio	Ufficio
previste	Rinvio generico alle attività di cui all'art. 7, comma 5 l. 223/1990		Si	Rinvio generico alle attività di cui all'art. 7, comma 5 l. 223/1990	Rinvio generico alle attività di cui all'art. 7, comma 5 l. 223/1990	Rinvio generico alle attività di cui all'art. 7, comma 5 l. 223/1990	previste
Al Consiglio ed alla Giunta regionale	All'Udp del Consiglio regionale		Al Consiglio ed alla Giunta regionale	Al Presidente del Consiglio reg. ed alla Giunta	Agli organi regionali	Al Consiglio regionale	Alla Giunta che lo trasmette al Cons. reg.

	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA	LAZIO	LIGURIA
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazioni delle frequenze; ■ collaborazione all'adozione e del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione e parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ proposte alla Rai su programmazioni regionali; ■ iniziative per la formazione e la ricerca. ■ definizioni contenute e coordinamento attuazione collaborazione e convenzioni della Regione con la Rai reg. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ proposte alla Rai su programmazioni regionali; ■ iniziative per la formazione e la ricerca. ■ definizioni contenute e coordinamento attuazione collaborazione e convenzioni della Regione con la Rai reg. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ proposte alla Rai su programmazioni regionali; ■ iniziative per la formazione e la ricerca; ■ definizioni contenute e coordinamento attuazione collaborazione e convenzioni della Regione con la Rai reg. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale e di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ definizioni contenute e coordinamento attuazione collaborazione e convenzioni della Regione con la Rai reg. ■ pareri interventi sostegno innovazione tecnologica. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ proposte alla Rai su programmazioni regionali; ■ iniziative per la formazione e la ricerca. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parere sullo schema di piano di assegnazione delle frequenze; ■ parere all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione; ■ parere sulla destinazione fondi pubblicità emittenti locali; ■ pareri sulle agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale; ■ proposte alla Rai su programmazioni regionali; ■ definizioni e contenute e coordinamento attuazione collaborazione e convenzioni della Regione con la Rai reg.

2. *Novità introdotte dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*

La legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede all'articolo 1, comma 13, che le Regioni possano istituire, con legge, entro sei mesi dall'insediamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i Comitati regionali per le comunicazioni. Questa articolazione è anche frutto dell'esperienza maturata con la precedente disciplina dettata dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e allo stesso tempo ne rappresenta la logica evoluzione.

I Comitati regionali per le comunicazioni sono configurati quali organi funzionalmente collegati all'attività dell'Autorità, la cui struttura decentrata risponde all'esigenza di assicurare nel settore delle comunicazioni le funzioni sia di governo, sia di garanzia che di controllo.

È in questa prospettiva, ed in ragione del più generale processo di ridefinizione dei rapporti tra amministrazione centrale e territori locali, che appare fondato il ruolo delle Regioni. Queste garantiscono che il sistema regolamentato dalla l. 249/1997 orienti e rifletti sia gli indirizzi assunti dalla rappresentanza locale, sia le specificità dei diversi territori, pur nell'unitarietà del sistema di riferimento. Infatti è proprio partendo dall'ambito locale che l'attività dell'Autorità riesce ad essere più penetrante ed efficace, soprattutto in considerazione delle peculiarità e della complessità delle singole realtà regionali. Ne consegue che la comunicazione a livello locale non potrà più essere considerata un complemento od un'appendice di quella nazionale ma, al contrario assumerà un significato strategico ed una specificità sempre più evidenti.

Gli strumenti di comunicazione operanti in ambito locale, infatti, incidono nella realtà sociale, il più delle volte, con maggiore forza, rispetto a quelli operanti in ambito nazionale; pertanto appare evidente l'esigenza di prevedere la presenza di punti operativi anche a livello regionale.

I requisiti richiesti ai componenti dei Comitati, i criteri di incompatibilità degli stessi, nonché l'organizzazione ed il finanziamento del Comitato, sono rimessi alla potestà legislativa delle Regioni anche se queste dovranno attenersi agli indirizzi generali che esse stesse concorrono a determinare essendo richiesta l'intesa dell'Autorità con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

In particolare per quanto riguarda i criteri di incompatibilità si pone all'attenzione la problematica relativa all'emergere della figura del "socio risparmiatore" a seguito dei processi di privatizzazione in atto nel settore.

In ordine alla durata appare opportuno farla coincidere con la legislatura regionale, anche se il termine di scadenza del Comitato andrebbe posticipato e fatto coincidere con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, considerato che le competenze dell'Autorità in materia di controllo e garanzia "nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale" (art. 1, comma 6, lettera b), numero 9)), potrebbero essere delegate ai Comitati.

L'organizzazione, invece, dovrebbe seguire, nel rispetto delle singole peculiarità locali, la composizione e l'articolazione dell'Autorità, al fine di riprodurre a livello regionale una logica divisione di professionalità.

L'intesa è richiesta, altresì, per l'adozione da parte dell'Autorità di un regolamento teso a definire le materie di propria competenza da delegare ai Comitati regionali per le telecomunicazioni. Le materie a cui ci si riferisce sono quelle individuate all'articolo 1, comma 6 e ripartite nelle lettere a), b) e c) rispettivamente tra la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi ed i prodotti ed il Consiglio, organi componenti l'Autorità.

Tra le predette materie, si potrebbero individuare in prima battuta e in considerazione dell'orientamento espresso dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, quelle di interesse regionale oggetto di delega, di preventivo parere o intesa da parte delle Regioni.

Per quanto riguarda la materia di cui al numero 2), lettera a), comma 6 e cioè l'elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze, sembrerebbe opportuno prevedere l'intervento delle Regioni nella forma dell'intesa oppure un coinvolgimento delle stesse meno forte quale l'obbligo di sentirle.

Per quanto riguarda le competenze di cui al numero 5) della stessa lettera, sarebbe auspicabile prevedere, per la tenuta del registro degli operatori di comunicazione a livello regionale, una delega piena a favore delle Regioni, dato che la medesima competenza è già attribuita a quasi tutti i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 della legge 223/1990.

In considerazione delle competenze indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) e alla specificità che le stesse possono assumere nella dimensione locale, sarebbe necessario un intervento consultivo della Regione. Infatti, in esse sono ricomprese competenze che vanno dalla definizione di procedure chiare e trasparenti per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, alla risoluzione delle relative controversie, dalla definizione dei rapporti tra utilizzatori e

gestori delle infrastrutture di telecomunicazioni, alla previsione di un'informazione periodica da parte di quest'ultimi sui casi di interruzione del servizio agli utenti.

Una particolare attenzione merita la competenza di cui al numero 15), relativa alla vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute dell'uomo, competenza la cui effettività richiede necessariamente un'articolazione del controllo a livello locale.

Tra le competenze di cui alla lettera b), comma 6, affidate alla Commissione per i servizi e i prodotti, rientra, al numero 1), la vigilanza sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti. In questo caso si potrebbe suggerire una delega alle Regioni per il locale, in modo da realizzare un controllo pieno ed effettivo.

Per il perseguimento delle medesime finalità è ipotizzabile la delega per l'ambito locale delle competenze di cui ai numeri 3), 6), 7), 8), 9), 11), 12) e 13) competenze il cui denominatore comune è rappresentato da un'attività di controllo o di vigilanza, sia pure in ambiti tra loro diversi, quale la distribuzione dei servizi e dei prodotti, la tutela dei minori e delle minoranze linguistiche, l'informazione e la propaganda elettorale, la rilevazione degli indici di ascolto, nonché la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Le competenze, invece, elencate ai numeri 2), 5) e 10) della medesima lettera, riguardanti rispettivamente l'adozione di una carta del servizio, la pubblicità e la televendita e lo schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, presentano una dimensione nazionale prevalente; le stesse, comunque, non possono prescindere da un parere della Regione che è in grado di registrare le peculiarità locali connesse.

Le competenze attribuite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) al Consiglio, concernenti il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni, potrebbero richiedere un intervento consultivo della Regione per l'ambito locale.

Diversamente per le competenze di cui ai numeri 7), 10), e 11) si potrebbe parlare di delega, sempre per il locale e sempre al fine di assicurare un controllo pieno ed effettivo, considerato che i punti in questione riguardano tutti profili di vigilanza o di controllo, vuoi sui bilanci dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, vuoi sull'attività della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispetto agli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Accanto a queste funzioni sono altresì attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni "le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi". Indubbiamente tra queste rientra la consulenza che i Comitati offrono alla Regione per l'esercizio della funzione di indirizzo relativa al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti, funzione ribadita all'articolo 2 comma 6.

Viene così a consolidarsi la duplice natura dei Comitati: da una parte organi di consulenza e di supporto alle Regioni, dall'altra articolazione sul territorio dell'Autorità in grado di assicurare un'omogeneità di interventi.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale di ruolo dei Comitati regionali per le comunicazioni, il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che debba avvenire prioritariamente con le procedure di mobilità del personale del Ministero delle Comunicazioni applicato o comandato dall'Ente poste presso il relativo ispettorato territoriale.

Il trasferimento in questione dovrebbe essere oggetto di trattativa tra il ministero delle Comunicazioni, le Regioni e l'Autorità, al fine di garantire il rispetto dell'autonomia costituzionale delle Regioni.

Alla delega dell'esercizio delle funzioni sopraelencate deve necessariamente corrispondere un trasferimento di risorse economiche da parte dell'Autorità, in modo di assicurare un effettivo ed adeguato svolgimento delle stesse.

Accanto a questa forma di finanziamento, il Comitato dovrà disporre di finanziamenti da parte della Regione, soprattutto con riferimento alle attività d'interesse regionale che potrebbero essere assegnate ai Comitati regionali per le comunicazioni con la legge istitutiva.

3. Diversità tra il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il Comitato regionale per le comunicazioni.

Da un primo raffronto dei testi normativi presi in esame, emerge in maniera evidente la diversa configurazione dei due organi.

Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è definito "organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva" (articolo 7, comma 1 della l. 223/1990), definizione questa che potrebbe far pensare ad un organo regionale.

Tale conclusione, tuttavia, sembra contrastare con il fatto che l'istituzione del Comitato sia prevista da parte della stessa legge statale 223/1990 e alla Regione sia riservata la mera disciplina del funzionamento dello stesso, disciplina che deve muoversi nell'ambito ristretto di una normativa statale molto dettagliata.

Il Comitato per le comunicazioni previsto dalla legge 249/1997, invece, senza perdere la figura di "organo di consulenza della Regione", è "funzionalmente organo dell'Autorità" (articolo 1, comma 13); pertanto potrebbe configurarsi quale articolazione territoriale della stessa.

Da tale definizione ne discende che anche all'attività del Comitato va riconosciuta piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione così come previsto per l'Autorità all'articolo 1, comma 1 della legge 249/1997.

Tuttavia si può registrare, anche in questo caso, una contraddizione, inversa rispetto a quella precedentemente evidenziata, in quanto l'istituzione del Comitato per le comunicazioni, così configurato, deve avvenire con legge regionale. In caso di inadempienza delle Regioni, i Comitati regionali radiotelevisivi attualmente operanti, si troverebbero a svolgere, oltre le proprie, le funzioni dei Comitati di nuova previsione.

D'altra parte, la legge 249/1997, nel rimettere alle Regioni l'istituzione dei Comitati per le comunicazioni, non individua direttamente i principi ai quali le stesse devono attenersi, ma rinvia ad un'intesa dell'Autorità con la Conferenza permanente per i rapporti dello Stato con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano. In questo modo le Regioni, attraverso il processo di delegificazione previsto dalla normativa statale, sono coinvolte in prima persona nel delineare l'ambito d'intervento entro il quale devono operare.


Queste brevi ed essenziali considerazioni danno vita ad alcuni problemi interpretativi. Qual è la natura del Comitato? E' organo statale? E' organo regionale? E come dovrà muoversi e strutturarsi nella prospettiva di integrazione con il sistema di telecomunicazioni? In che grado di autonomia opera? Come si concilia quest'ultima con l'essere il Comitato calato nella realtà regionale?

A questi sicuramente ne seguiranno altri, ad esempio quelli connessi al reclutamento e all'inquadramento del personale, dato che l'Autorità non è ancora costituita e che la materia è stata oggetto, negli ultimi anni, di rilevanti interventi legislativi e giurisprudenziali, che hanno dato luogo a problematiche, alcune delle quali ancora aperte.

Inoltre l'ampio dibattito dottrinale e pubblicistico, nonché l'interesse dimostrato in più casi dall'opinione pubblica, rendono l'argomento complesso ed in continua evoluzione.

*Schematizzazione delle fasi
di rilevanza regionale*

<p>L'AUTORITÀ D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE</p>	<p>Indirizzi generali per i</p>	<p>REQUISITI DEI COMPONENTI</p> <p>CRITERI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI</p> <p>ORGANI DEI COMITATI</p> <p>FINANZIAMENTO COMITATI</p>
<p>PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME</p>	<p>Regolamento per definire materie da delegare ai Comitati regionali per le comunicazioni</p>	



*Prospetto relativo alle competenze
degli organi dell'Autorità*

ORGANI	PRESIDENTE	COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI	COMMISSIONE PER I SERVIZI	CONSIGLIO
COMPOSIZIONE E NOMINA	Nomina con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con il Ministro delle Comunicazioni e parere delle commissioni parlamentari competenti.	Organi collegiali, composti dal Presidente e quattro commissari ciascuna: quattro eletti, con voto limitato, dal Senato della Repubblica e quattro dalla Camera dei Deputati. La nomina avviene mediante D.P.R.		Composto dal Presidente più tutti i commissari.
COMPETENZE	1)	1) Parere al Ministro delle Comunicazioni sullo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con D.M.; 2) Elabora i piani di assegnazione delle frequenze nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle stesse; 3) Definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche; 4) Determinazione degli standard per i decodificatori; 5) Cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione; 6) Definizione dei criteri per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture e di telecomunicazione; 7) Regola le relazioni tra gestori ed utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni garantiscono i diritti di interconnessione e di accesso ai soggetti che gestiscono reti o offrono servizi di telecomunicazione, promuove accordi tra gli operatori per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 8) Dirimere le contro-	1) Vigilare sulla conformità alle prescrizioni della legge, dei servizi e dei prodotti forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione; 2) Emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte dei gestori di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; 3) Vigilare sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualsiasi modo diffusa; 4) Assicurare il rispetto dei periodi minimi che devono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive; 5) Emanare in materia di pubblicità regolamenti attuativi delle disposizioni di legge; 6) Verificare il rispetto delle norme di tutela dei minori, anche con riferimento ai codici di autoregolamentazione e degli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza; 7) Vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche; 8) Verificare il rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;	1) Segnalare al Governo l'opportunità di interventi anche legislativi in relazione all'innovazione tecnologica; 2) Garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi ed alle infrastrutture di comunicazione; 3) Promuovere ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo del settore delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali; 4) Adottare il regolamento organizzativo, disciplina i tentativi di conciliazione extragiudiziale di controversie, definisce le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'UE per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti; 5) Adottare le disposizioni attuative del regolamento in materia di criteri e contributi per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché del regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per

<p>la determinazione dei relativi canoni;</p> <p>6) Proporre al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base di regolamenti approvati dallo stesso Consiglio;</p> <p>7) Verificare i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti amonizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo in base a modalità stabilite da apposito regolamento;</p> <p>8) Accertare la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo ed adattare i provvedimenti conseguenti;</p> <p>9) Assumere le funzioni assegnate al Garante (escluse quelle di cui al co. 1 dell'articolo 20 della l. 287/1990);</p> <p>10) Accertare la mancata osservanza della società concessionaria del servizio pubblico, degli indirizzi formati dalla Commissione parlamentare di vigilanza e richiedere alla società stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro per i dirigenti responsabili;</p> <p>11) Esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni</p> <p>12) Relazione entro il 30 giugno di ogni anno</p>	<p>9) Garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, pubblicità e sull'informazione politica e sulla equità di trattamento e parità di accesso;</p> <p>10) Proposta al Ministero delle comunicazioni lo schema di convenzione ammessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e ne vertica l'attuazione degli obblighi;</p> <p>11) Curare la rilevazione degli indici d'ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e vigilanza sulla correttezza delle indagini svolte da altri soggetti;</p> <p>12) Verificare il rispetto dei criteri contenuti nell'apposito regolamento nella pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;</p> <p>13) Effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;</p> <p>14) Applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 31 della l. 223/1990;</p> <p>15) Favorire l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni</p>	<p>verse in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;</p> <p>9) Riceve informative dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti per formulare indicazioni sulle modalità di interruzione, con apposito regolamento disciplinante i casi in cui gli utenti possono proporre ricorso avverso le interruzioni del servizio;</p> <p>10) Individua gli ambiti oggettivi e soggettivi degli eventuali obblighi di servizio universale</p> <p>11) Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali con quelli degli altri Paesi;</p> <p>12) Determinazione dei criteri di definizione dei piani nazionali delle reti e dei servizi di telecomunicazioni</p> <p>13) Intervento nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazione e gli utenti privati;</p> <p>14) Vigilare sui temi di radiofrequenze compatibili con la salute umana e vigilanza a che detti termini non vengano superati</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro</p> <p>13) Autorizzare i trasferimenti di proprietà delle società esercenti attività radiotelevisiva;</p> <p>14) Esercitare tutte le altre funzioni e poteri di cui alla 1.481/1995, nonché tutte le altre funzioni non attribuite alle due commissioni;</p> <p>15) Nel regolamento organizzativo può redistribuire le competenze assegnate dalla legge ai vari organi componenti l'Autorità.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSPETTI RELATIVI A:⁽¹⁾

- Limiti di concentrazione di risorse stabiliti dall'art. 2, comma 8, della L. 249/97
- Vincoli nelle attività
- Pianificazione delle frequenze (competenze, fonti normative)
- Abilitazioni (competenze, fonti normative)
- Termini normativamente stabiliti per determinati adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni o di altri organi amministrativi
 - A) Termini fissati in modo diretto dalla legge 31 luglio 1997 n. 249
 - B) Termini decorrenti dall'insediamento della Autorità secondo la legge 31 luglio 1997 n. 249 e secondo la legge 14 novembre 1995 n. 481
 - C) Termini indicati nel regolamento 7 agosto 1997 di attuazione di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni

(1) Tratti dalla pubblicazione di Giorgio D'Amato "Primi problemi applicativi della legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" - Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

LIMITI DI CONCENTRAZIONE DI RISORSE STABILITI DALL'ART. 2, COMMA 8, DELLA L. 249/97

	Soggetti	Limite di concentrazione	Risorse
a	concessionari televisivi nazionali (anche R.A.I.) via etere (in chiaro e in codice)	30% delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale per trasmissioni etere terrestri e codificate	- pubblicità* nazionale e locale - spettanze per televendite* - sponsorizzazioni*
a'	autorizzati a trasmissioni codificate nazionali (cavo, satellite)	25% delle risorse del settore televisivo nazionale per i soggetti autorizzati a trasmissioni codificate che hanno un <i>fatturato</i> lordo complessivo pari o superiore al 20% di quello globale del settore televisivo nazionale	- proventi da convenzioni con soggetti pubblici - offerta televisiva a pagamento ¹ - finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario
b	concessionari radiofonici nazionali	30% delle risorse del settore radiofonico ²	- pubblicità - sponsorizzazioni
c	autorizzati a trasmissioni televisive via cavo o satellite	30% delle risorse del settore delle emittenti televisive nazionali via cavo ovvero delle emittenti televisive via satellite ³	
d	partecipanti in imprese operanti nei settori: - radiotelevisivo - editoria quotidiana e periodica	20% complessivo del totale nazionale delle risorse dei settori (fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore e fatta salva altresì la disciplina sulle imprese editrici di cui alla L. 416/81)	- pubblicità - spettanze per televendite - sponsorizzazioni - proventi da convenzioni con soggetti pubblici - finanziamento del servizio pubblico - offerta televisiva a pagamento - vendite e abbonamento di quotidiani e periodici - mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie
e	concessionarie di pubblicità nei settori: - radiofonico - televisivo	gli stessi limiti di cui alle lettere a), b), c), d)	
e'	concessionarie di pubblicità controllate da o collegate a: - concessionari - autorizzati	possono raccogliere pubblicità anche per altri concessionari locali a condizione che raccolgano in esclusiva per il concessionario (o autorizzato) controllante o collegato	

* al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione

N.B. - non sono previsti limiti propri per l'emittenza locale (né di concentrazione di risorse né di programmi radiotelevisivi irradabili):

- i limiti non si applicano a chi sia concessionario o autorizzato per un solo programma nazionale
- sono equiparati ad un soggetto concessionario o ad autorizzato radiotelevisivo i soggetti che raccolgono pubblicità per quota superiore al 50% del fatturato di questo, nonché i produttori e distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono a un'emittente televisiva in chiaro prodotti per oltre il 35% del tempo di diffusione giornaliero od il 35% della fascia di maggiore ascolto (definita dall'Autorità).
- alla concessionaria di pubblicità che raccoglie più del 50% dei proventi di pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze di televendite di un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva è imputato l'intero ammontare dei proventi.
- in caso di accordi sull'esercizio concertato del voto o comunque sulla gestione della società, ogni socio è considerato titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
- i limiti non si applicano all'emittente che risulterà dalla trasformazione della terza rete televisiva della concessionaria del servizio pubblico.

¹ Per ogni soggetto i ricavi da offerta televisiva a pagamento esclusivamente su cavo o satellite sono considerati nella misura del 50% per tre anni.

² Nella fase iniziale l'Autorità può stabilire una quota maggiore.

³ Nel periodo transitorio, determinato dall'Autorità, non si applicano i limiti. I limiti si applicano ad ogni singola emittente nel caso di programmi offerti in modo coordinato.

VINCOLI NELLE ATTIVITA'
stabiliti dall'articolo 4 della legge 249/97

- Sino al 1° gennaio 1998 le società concessionarie in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive (art. 4, comma, 8);
 - La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può (neppure indirettamente) avere concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro (art.4, comma 8);
 - Dal 1 gennaio 1998 l'offerta del servizio telefonia vocale è soggetta a regime di prezzo (art. 4, comma 9);
 - Per due anni dal 1 agosto 1997 (due anni dall'entrata in vigore della L. 249/97) la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta a regime tariffario per il servizio di telefonia vocale (art. 4, comma 9). Le tariffe sono determinate con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi, con metodo price-cap inteso come limite massimo di variazione del prezzo vincolata a parametri (art. 2, comma 18, L. 481/95);
 - La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni in società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato proprie reti di telecomunicazioni né acquisire diritti su tali reti (art.4, comma 6).
- I concessionari di emittenti radiotelevisive "nazionali" che (previa autorizzazione) utilizzano gli impianti oggetto di concessione anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni sono tenuti a costituire *società separate* per la gestione degli impianti (art. 4, comma 5)*;
 - Le società titolari di servizi di pubblica utilità con proprie reti di telecomunicazioni sono tenute a costituire *società separate* per lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni (art.4, comma 6);

Obbligo di contabilità separata:

- delle attività riguardanti l'installazione e l'esercizio di reti di telecomunicazioni nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi (art.4, comma 4);
- delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale (art. 4, comma 4);
- dell'attività di emittenza radiotelevisiva "locale" rispetto all'attività svolta (previa autorizzazione) nel settore delle telecomunicazioni (art.4, comma 5).*

Nel rispetto dei vincoli indicati:

- sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni (art.4, comma 8);
- gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni (art.4, comma 5).*

* A decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze (che deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del piano stesso).

PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

Oggetto	provvedimento	competenza	norma ¹
Frequenze terrestri ritenute non indispensabili all'illuminazione dell'area di servizio e del bacino	assegnazione	Autorità	3/8
Frequenze terrestri liberate da emittenti nazionali in codice Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (previo parere dell'Autorità)	assegnazione	Autorità	3/11
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze	approvazione	Ministro	1/6/a/1
	approvazione	Autorità	1/6/a/2

ABILITAZIONI

Attività nel settore delle telecomunicazioni	provvedimento	competenza	norma ²
a) Installazione : di reti via cavo (e di dorsali)	licenza	Autorità	4/1 (4/4) *
b) Installazione : di reti utilizzanti frequenze terrestri	licenza	Autorità	4/1 *
c) Installazione : di stazioni terrestri per servizi via satellite	autorizzazione	Autorità	4/1 *
d) Esercizio di reti di telecomunicazione	licenza	Autorità	4/1 *
e) Fornitura di servizi di telecomunicazione	autorizzazione	Autorità	4/1 *
f) Attività a),b),d),e) da parte dei concessionari radiotelevisivi	come a). b). d). e)	come a). b). d). e)	4/7 *
g) Attività a),b),d),e) da parte di società di servizi di pubblica utilità	come a). b). d). e)	come a). b). d). e)	4/7 *
h) Accesso a reti : l'esercizio del relativo diritto può subire limitazioni	limitazioni	Autorità	5/3
i) Servizio pubblico di telecomunicazioni: la concessione in atto ha	conferma	Autorità	4/7
l) Sperimentazione dei servizi di telefonia vocale (ante 1-1-98)	autorizzazione	Autorità	4/8

Attività nel settore della radiotelevisione	provvedimento	competenza	norma ³
m) Diffusione radiotelevisiva via etere terrestre (anche in codice)	concessione	Ministro ⁴	**
n) Diffusione radiotelevisiva via satellite (anche in codice)	autorizzazione	Autorità	3/10 ***
o) Servizi radiotelevisivi via cavo	autorizzazione	Ministro ⁵	29 L.223/90
p) Ripetizione di segnali di emittente estera via etere terrestre ⁶	autorizzazione	Ministro	38 L. 103/75
q) Ripetizione di segnali della concessionaria pubblica via etere terrestre	autorizzazione	Ministro	43 L. 103/75
r) Ripetizione di segnali delle concessionarie private via etere terrestre	autorizzazione	Ministro	43bis L.103/75
s) Simultanea su altri mezzi trasmissivi di trasmissioni via etere in chiaro	autorizzazione	Autorità	2/13
t) Servizio pubblico radiotelevisivo: la concessione in atto ha	conferma	Autorità	4/7
u) Trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive	autorizzazioni	Autorità	1/6/c/13

¹ La fonte normativa richiamata, in difetto di specificazioni, è la legge 249/97, di cui vengono indicati articolo e comma (ed eventualmente lettera e numero) che contengono la previsione riportata nel prospetto.

² Vedi nota n. 1.

³ Vedi nota n. 1.

⁴ La competenza del Ministro delle Comunicazioni non è espressamente affermata dalla legge 249/97 ma sembra evincersi dalla previsione dell'art. 1, comma 6, lett.c n.6, secondo la quale l'Autorità propone al Ministro i disciplinari per il rilascio delle concessioni in materia radiotelevisiva. In quest'ottica, il riferimento contenuto nella stessa disposizione ai disciplinari anche delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva dovrebbe intendersi limitato alle autorizzazioni di competenza del Ministro (quelle alle trasmissioni via cavo e quelle alle ripetizioni di segnali di altre emittenti).

⁵ In attuazione della delega di cui all'art. 29 della L. 223/90 è stato emanato il decreto legislativo 73/91. L'art. 3, comma 11, della L. 249/97 prevede comunque l'emanazione (entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge) di un regolamento del Ministro per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo.

⁶ La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che il diritto comunitario si oppone alla sottoposizione a procedura di autorizzazione preventiva della diffusione via cavo nel territorio nazionale di programmi televisivi di emittenti soggette alla giurisdizione di altro Stato membro (decisione 10.9.1996 in causa 11/95 Commissione c. Regno del Belgio), nonché della trasmissione via satellite di programmi di emittente soggetta alla giurisdizione *ratione personae* (in accordo con la nozione di stabilimento di cui all'art. 59 del trattato CEE) di altro Stato membro (decisione 10.9.1996, n. 222/94, Commissione c. Regno Unito).

⁷ Sulla base del regolamento 8 agosto 1997, di attuazione di direttive comunitarie (art. 4, comma 2 ed art. 1, comma 6, lettera c) n. 5) (per taluni servizi è prevista un'autorizzazione generale in luogo della licenza individuale).

⁸ Sulla base di un regolamento dell'Autorità (art. 1, comma 6, lettera c) n. 5, ed art. 3, comma 2).

⁹ Sulla base di un regolamento dell'Autorità (art. 3, comma 10).

**TERMINI NORMATIVAMENTE STABILITI PER DETERMINATI ADEMPIMENTI DI
COMPETENZA DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
O DI ALTRI ORGANI AMMINISTRATIVI**

- A. Termini fissati in modo diretto dalla legge 31 luglio 1997 n. 249;
B. Termini decorrenti dall'insediamento dell'Autorità secondo la legge 31 luglio 1997 n. 249 e secondo la legge 14 novembre 1995 n. 481;
C. Termini indicati nel regolamento 7 agosto 1997 di attuazione di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni.

A) TERMINI FISSATI IN MODO DIRETTO DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249¹

- 1 agosto 1997: disposizione della cessazione dell'uso delle frequenze ritenute non indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino; assegnazione provvisoria delle frequenze medesime (art. 3, comma 8);
- 30 agosto 1997: definizione, da parte del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, della misura e delle modalità procedurali di versamento del contributo annuo a carico degli esercenti dei servizi per coprire gli oneri di funzionamento dell'Autorità (art.6, comma 1, lett. b della L. 249/97 in relazione all'art.2, comma 38, lett. b della L. 481/95);
- 29 ottobre 1997: adozione del regolamento del Ministro delle Comunicazioni sui servizi radiotelevisivi via cavo (art. 3, comma 11);
- 29 ottobre 1997: adozione del regolamento del Ministro delle Comunicazioni per la ristrutturazione degli Uffici in relazione alle funzioni trasferite ed alle esigenze di coordinamento (art. 1, comma 23);
- 31 dicembre 1997: trasferimento via cavo o satellite delle trasmissioni della terza rete televisiva nazionale in codice (Telepiù 3) (art. 3, comma 11);
- 31 dicembre 1997: assegnazione provvisoria delle frequenze liberate dalla terza rete televisiva nazionale in codice (art. 3, comma 11);
- 31 gennaio 1998: definizione dei criteri per la separazione contabile delle attività di installazione ed esercizio delle reti e delle attività di fornitura dei servizi (art. 4, comma 4);

¹ Adempimenti di competenza dell'Autorità se non diversamente precisato.

- **31 gennaio 1998:** approvazione del piano di assegnazione delle frequenze (d'intesa con le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le altre regioni; sentite altresì la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni nazionali delle emittenti e previo coordinamento con il Ministero della Difesa per le bande in compartecipazione); il piano prevede, per l'adeguamento degli impianti, un congruo periodo transitorio (contenuto entro 180 giorni) (art. 3, comma 2; art. 4, comma 5);²
- **il termine anzidetto è derogabile sino al 31 dicembre 1998** per la radiodiffusione sonora (art. 3, comma 2);
- **con congruo anticipo sul 30 aprile 1998** (termine di rilascio delle concessioni radiotelevisive): adozione del regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (sentite le associazioni nazionali delle emittenti) (art. 1, comma 6 lett. c) n. 5; art. 3, commi 2 e 3);
- **con congruo anticipo sul 30 aprile 1998** (termine di rilascio delle concessioni radiotelevisive): verifica dell'insussistenza di posizioni dominanti vietate (dietro invito ai soggetti interessati di fornire la relativa dimostrazione) previa definizione:
 - del periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti del 20% dei programmi radiotelevisivi digitali (art. 2, comma 6) ;
 - della fase iniziale in cui è consentita la raccolta di risorse per le radio in misura maggiore di quella prevista dalla legge nonché dell'entità di tale maggiore quota (art. 2 comma 8 lett. b);
 - del periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti di raccolta di risorse per le emittenti televisive via cavo o satellite (art. 2, comma 8 lett. c);
 - della fascia di maggior ascolto (art. 2, comma 14);
- **30 aprile 1998:** cessazione della legittimazione alla prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro (art. 3, comma 1);
- **30 aprile 1998:** rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive (art. 3, comma 2);
- **il termine anzidetto è derogabile sino al 30 aprile 1999** per la radiodiffusione sonora (art. 3, comma 2);
- **30 aprile 1998:** inizio dell'operatività dei limiti di raccolta delle risorse economiche stabilite dall'art. 2, comma 8 (art. 3, comma 9);

² L'approvazione del piano da parte dell'Autorità presuppone il piano di ripartizione delle frequenze (adottato dal Ministro delle Comunicazioni previo parere dell'Autorità).

- 30 aprile 1998: presentazione, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, del piano di ristrutturazione per la trasformazione della terza rete televisiva in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie (art. 3, comma 9);
- 1 maggio 1998: subordinazione alla trasmissione anche via satellite o cavo dei programmi via etere terrestre delle emittenti televisive nazionali in chiaro eccedenti i limiti di cumulo previsti dall'art. 2, comma 6 (art. 3, comma 6);
- 1 maggio 1998: subordinazione alla trasmissione anche via satellite o cavo dei programmi via etere terrestre della *seconda* emittente televisiva nazionale in codice (Telepiù2) (art. 3, comma 11);
- Dopo l'esame del piano di ristrutturazione presentato (entro il 30 aprile 1998) dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (su cui è sentita la Commissione parlamentare di vigilanza) fissazione del termine per:
 - la trasmissione solo via cavo o satellite dei programmi delle reti televisive nazionali in chiaro eccedenti i limiti di cumulo previsti;³
 - la trasmissione solo via cavo o satellite dei programmi della *seconda* rete nazionale televisiva in codice (Telepiù2);⁴
 - la trasformazione della terza rete della concessionaria pubblica (art. 3, commi 7, 9, 11);
- 31 luglio 1998: (180 giorni successivi all'approvazione del piano): adeguamento degli impianti al piano di assegnazione frequenze (art. 4, comma 5), salve le deroghe previste in materia di radiodiffusione sonora.

³ Le frequenze liberate dovrebbero essere attribuite secondo il piano di assegnazione, tenuto anche conto del periodo di adeguamento che questo deve prevedere.

⁴ Le frequenze liberate dovrebbero essere attribuite secondo il piano di assegnazione, tenuto anche conto del periodo di adeguamento che questo deve prevedere.

B) TERMINI DECORRENTI DALL'INSEDIAMENTO DELL'AUTORITÀ SECONDO LA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 E SECONDO LA LEGGE 14 NOVEMBRE 1981¹

- **entro 90 giorni dalla nomina:** adozione del regolamento sulle audizioni periodiche delle associazioni di utenti e di consumatori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, nonché sullo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi di telecomunicazione (art. 2, comma 23, della L. 481/95);
- **entro 90 giorni dall'insediamento:** adozione dei regolamenti su
 - organizzazione, funzionamento;
 - bilanci, rendiconti, gestione delle spese;
 - stato giuridico-economico del personale addetto e relativo reclutamento;
 - modalità operative e comportamentali del personale e dei componenti dell'Autorità (codice etico) (art. 1, comma 9, della L. 249/97);
- **con congruo anticipo sullo scadere dei sei mesi dall'insediamento** (termine di costituzione dei nuovi Comitati regionali per le comunicazioni):
 - definizione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome:
 - a) degli indirizzi generali relativi ai requisiti ed ai criteri di incompatibilità per i componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni;
 - b) dei modi organizzativi e di finanziamento dei Comitati stessi (art. 1, comma 13, della L. 249/97).²

¹ Per la messa a regime delle competenze e delle funzioni dell'Autorità è necessaria l'emana-
zione di una lunga serie di disposizioni regolamentari e provvedimenti, da parte di questa,
per le quali non è indicato uno specifico termine.

² Deve inoltre essere adottato un regolamento per la definizione delle materie di competenza
dell'Autorità che possono essere delegate ai Comitati.

C) TERMINI INDICATI NEL REGOLAMENTO 7 AGOSTO 1997 DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 95/51/CE, 95/62/CE, 96/19/CE,

- **senza indugio:** predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, con preventiva comunicazione alla Commissione Europea (art. 20, comma 1);
- **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento:** presentazione della proposta del Gestore circa le condizioni tecniche ed amministrative che consentano l'applicazione ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 del principio della spettanza della fissazione delle condizioni economiche dell'offerta al gestore dalla cui infrastruttura è originata la chiamata (art. 22, comma 6);
- **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento:** predisposizione delle procedure di applicazione delle norme sulla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale (art. 3, comma 12);
- **entro il 31 dicembre 1997:** realizzazione di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per l'uso di alcuni prefissi o codici abbreviati, anche per garantire al più tardi **entro il 1 gennaio 1998** l'effettiva applicazione della funzione di selezione dell'operatore (easy access); **entro il 1 gennaio 2000** sono promosse condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di preselezione dell'operatore (equal access) (art. 11, comma 6);
- **entro l'1 gennaio 1998:** trasmissione da parte di Telecom di una relazione sul riequilibrio tariffario, ove non completato a tale data; l'Autorità istituisce nei successivi 90 giorni un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle informazioni della relazione con gli organismi di telecomunicazione che si interconnettono con la rete telefonica fissa di Telecom Italia; tale meccanismo ha carattere provvisorio e non è applicabile oltre **l'1 gennaio 2000** (art. 7, commi 4 e 6);
- **a partire dall'1 gennaio 1998:** possibilità di incaricare della fornitura del servizio universale anche altri organismi oltre Telecom (art. 3, comma 4);
- **entro l'1 gennaio 1999:** fissazione delle scadenze per introdurre una metodologia di determinazione delle condizioni economiche d'interconnessione (diversa da quella di cui art. 8, comma 2), che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (art. 4, comma 7 lett. d);

- entro l'1 gennaio 1999: modificazione, su iniziativa dell'Autorità, delle concessioni ad uso pubblico e delle autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1, del codice postale esistenti, per allinearle al regolamento (art.2, comma 4);
- entro l'1 gennaio 1999: determinazione, nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti, delle modalità e delle scadenze per definire la titolarità della tariffa per chiamate originate da rete telefonica pubblica fissa e terminate su reti radiomobili già in esercizio (art. 7, comma 9);
- entro il 31 dicembre 1999: (ma in quanto possibile immediatamente) : definizione e realizzazione del nuovo piano di numerazione nazionale (art. 11, comma 4).